**SCHEMA DI CONTRATTO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI SELEZIONI DI PERSONALE DELLA SANITASERVICE ASL FG SRL – ACCORDO QUADRO - LOTTO ………………. – CIG ……………………**

TRA

Sanitaservice **ASL FG srl**, Partita IVA e C.F. n. 03600140713, con sede legale in Foggia (FG), Cittadella dell’economia, traversa viale Fortore, in persona dell’Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato ai sensi di legge e di statuto

E

**…………………….**, sede legale in ………………, via …………………., iscritta al Registro delle Imprese di …………. al n. REA ………………;   P. IVA ……………………………., in  persona  del legale rappresentante ………………………….., (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

# PREMESSO

* che la Sanitaservice ASL FG ha avviato diverse procedure di reclutamento di personale in attuazione del proprio Piano delle Assunzioni;
* che data la numerosità dei potenziali candidati e la esile struttura amministrativa della società è necessario ricorrere al supporto di operatori specializzati per l’espletamento delle procedure di cui sopra;
* che la società ha ritenuto di indire una procedura negoziata previa manifestazione di interesse per l’affidamento del suddetto servizio di supporto relativo all’organizzazione e realizzazione di selezioni di personale nella formula dell’accordo quadro con suddivisione in due lotti;
* che il Fornitore è risultato aggiudicatario della suddetta procedura e, per l’effetto, ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati;
* che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è stato designato il **Rag. Massimo Dicosmo** che dovrà provvedere tra l’altro a comunicare all’A.N.A.C. i dati relativi all’appalto;
* che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (con particolare riferimento all’offerta tecnica prodotta dal Fornitore medesimo), dal Capitolato Tecnico, nonché dal bando per la manifestazione di interesse e dalla lettera di invito, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
* che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, fatta eccezione per la cauzione definitiva, che sarà prodotta con riferimento a ciascun singolo contratto esecutivo collegato al presente accordo quadro.
* che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1: Valore delle premesse e degli allegati**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il bando per la manifestazione di interesse e la lettera di invito ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l’Allegato “**A”** (Capitolato Tecnico), l’Allegato , **“B”**(Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “**C**” (Garanzia del Fornitore)

# Articolo 2: Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

Il presente contratto è regolato:

1. dalle condizioni e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
2. da quanto previsto nel presente contratto, dai suoi allegati, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.

# Articolo 3: Oggetto del contratto – accordo quadro

Il presente contratto ha come oggetto il servizio di supporto relativo all’organizzazione e realizzazione di selezioni di personale da reclutare nell’ambito delle procedure selettive pubbliche indette da Sanitaservice ASL FG srl in attuazione del proprio Piano delle Assunzioni.

Il Fornitore si obbliga ad effettuare il servizio in oggetto alle condizioni espressamente previste nel Capitolato e/o nella propria offerta tecnica nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, ai livelli di servizio, all’organizzazione, ai profili professionali richiesti e in generale alle specifiche modalità di esecuzione del servizio ivi stabilite, nonché alle condizioni economiche offerte: costituisce causa di inadempimento contrattuale il colpevole mancato rispetto delle previsioni tutte stabilite nel Capitolato e/o nell’offerta tecnica prodotta dal Fornitore.

Si precisa che:

* con riferimento alla pianificazione delle prove e organizzazione tecnico-logistica la società affidataria, oltre a quanto offerto in termini di garanzia anonimato, adeguatezza delle procedure informatiche ed impossibilità di comunicazione con l’esterno (in particolare attraverso strumenti di telefonia dei candidati), dovrà garantire che la sede scelta rispetti tutti i requisiti obbligatori di parità di condizioni e del corretto svolgimento delle prove.
* con riferimento al Personale tecnico di supporto presente in aula, il numero degli addetti dovrà essere adeguato alla conformazione della sala da utilizzare e non dovrà in nessun caso essere inferiore ad 1 unità ogni 35 candidati.

Le prove pertanto si svolgeranno secondo la procedura indicate nel Capitolato e nell’Offerta tecnica del Fornitore nell’arco di un tempo stimato in un intervallo di tempo variabile tra 45 e 70 giorni dall’avvio della attività per ciascuna procedura.

Inoltre l’appalto prevede che il data base dei candidati debba essere tempestivamente aggiornato con l’esito delle prove ad opera dell’appaltatore secondo le indicazioni fornite dalla commissione esaminatrice.

# Articolo 4: Durata

Il presente contratto ha una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, prorogabile di ulteriori 6 mesi su richiesta della stazione appaltante, e comunque fino all’integrale espletamento delle prestazioni ivi previste.

# Articolo 5: Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Sanitaservice ASL FG srl per l’avvio dell’esecuzione del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Il Fornitore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi espressamente previsti nel Capitolato e nella propria offerta tecnica.

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative all’attività di cui si tratta, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto contrattuale.

Il Fornitore si obbliga a consentire a Sanitaservice ASL FG, anche mediante organismi di ispezione accreditati, l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente contratto e del Capitolato nonché dei livelli di servizio prestati dal Fornitore stesso.

# Articolo 6: Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini, e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

In relazione a quanto previsto nel precedente capoverso, il Fornitore si è obbligato, già in sede di gara, ad avvalersi di personale idoneo specializzato nelle prestazioni contrattuali dovute.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite da Sanitaservice ASL FG srl, nonché a dare, a mezzo pec, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione del contratto entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

Il Fornitore è tenuto a svolgere le attività di propria competenza nel rispetto dei tempi di esecuzione concordati con la società.

Sanitaservice ASL FG srl potrà accertare, in ogni tempo ed in relazione alla natura dell’attività svolta, l’idoneità professionale dei soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.

Il Fornitore sarà altresì tenuto a fornire tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione della idoneità di tali soggetti e comunque a consentire a Sanitaservice ASL FG srl l’effettuazione di verifiche nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.

# Articolo 7: Corrispettivi e modalità di pagamento

Dato che, ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il corrispettivo dovuto da Sanitaservice ASL FG srl per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto è costituito per ciascuna prova d’esame scritta o pratica da una quota fissa, non soggetta a ribasso e calcolata in base ai seguenti scaglioni di numero di partecipanti:



e da una quota variabile, data dal prezzo unitario di riferimento per singolo partecipante alla singola prova **[[1]](#footnote-1)**, come da offerta economica del Fornitore; per l’eventuale supporto nell’espletamento delle prove orali è previsto il solo corrispettivo proporzionale al numero di esaminandi.

Il corrispettivo è correlato alle singole fasi/prove e potrà variare nella misura massima di un quinto in aumento o in diminuzione in funzione della variazione delle voci correlate ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni.

Gli importi dovuti per il supporto richiesto e fornito con riferimento alla singola prova d’esame saranno fatturati nella seguente modalità:

1. 30% in acconto all’avvio delle attività alla prova – entro il giorno 20 del mese successivo a quello di emissione della fattura a mezzo bonifico bancario;
2. 70% a saldo alla consegna dei risultati di ciascuna prova - entro il giorno 20 del mese successivo a quello di emissione della fattura a mezzo bonifico bancario;

I corrispettivi in acconto saranno fatturati e liquidati in base ai corrispettivi stimati in sede di determinazione della base di gara, mentre i corrispettivi a saldo saranno fatturati e liquidati in base al reale volume di attività richiesto secondo le regole di determinazione di cui sopra.

Oltre agli elementi obbligatori ex art.21 DPR 633/72 le fatture dovranno riportare il C.I.G.; trova inoltre applicazione la scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.17-ter del DPR 633/72.

I pagamenti saranno effettuati previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto e nei suoi allegati.

Ai sensi dell’art. 102 c.2 del D.Lgs 50/2016, le prestazioni derivanti dal presente contratto sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

# Articolo 8: Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, come stabiliti dalla Legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., a pena di nullità assoluta del contratto.

# Articolo 9: Penali

In caso di inadempienza delle prescrizioni contrattuali verranno applicate al Fornitore:

* una penale di € 300 per ciascun giorno di ritardo rispetto al calendario concordato fino a concorrenza della garanzia prestata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
* una penale al 5% del valore del singolo contratto, con un minimo di € 500,00, derivante dal presente accordo per altre inadempienze.

La Sanitaservice ASL FG srl ha in ogni caso diritto di rivalsa, verso l’appaltatore, per l’eventuale differenza di prezzo in corrispondenza della mancata o incompleta prestazione di quest’ultimo, e a fronte del reperimento alternativo di risorse da parte della stessa Sanitaservice ASL FG srl; è fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

# Articolo 10: Garanzia definitiva

L’appaltatore, a garanzia del puntuale adempimento di tutte le attività, degli obblighi e degli oneri derivanti dal presente contratto e dalla sua esecuzione, e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è tenuto a costituire, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, prima della stipulazione del contratto apposita idonea garanzia per tutta la durata del contratto, secondo le modalità indicate dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore di Sanitaservice ASL FG srl e intestate all’Appaltatore.

La garanzia dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della società, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali o dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 12.

# Articolo 11: Informazioni relative all’espletamento del servizio

Il Fornitore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento del servizio.

In conseguenza di ciò il Fornitore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente contratto adducendo a motivo la mancanza o l’inadeguatezza delle informazioni o l’errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative e ad ogni altro elemento relativo all’appalto.

# Articolo 12: Risoluzione e recesso

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la società si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari o superiori al 10% del valore del contratto.

In ogni caso si conviene che la società, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

* mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della società;
* violazione degli obblighi di riservatezza;
* il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
* nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all’addebito di anche una sola delle penali sopra previste;
* mancata osservanza da parte del personale dell’Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dalla società.

In ogni caso è fatto salvo il diritto della società di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Si conviene inoltre che Sanitaservice ASL FG srl, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto - ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. – il presente contratto, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A./R. o P.E.C., qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Fornitore pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

Sanitaservice ASL FG srl potrà inoltre procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi in cui il Documento unico di regolarità contributiva - DURC del Fornitore risulti negativo per due volte consecutive.

In particolare, senza pregiudizio nell’applicazione delle penali di cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte del presente contratto quadro e/o dei singoli contratti, Sanitaservice ASL FG srl potrà affidare ad altri il servizio non effettuato in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dall’appaltante.

Il Fornitore inoltre dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge Anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello”), del Codice Etico (di seguito “Codice”) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito “P.T.P.C.T.”) approvati da Sanitaservice ASL FG srl, copia dei quali è disponibile sul sito internet - sezione “Società Trasparente”.

Tanto premesso, il Fornitore si impegna ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del c.c., per sè e per i propri dipendenti e /o collaboratori, a:

1. Rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e nel P.T.P.C.T. e a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre Sanitaservice ASL FG srl al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal predetto D. Lgs. n. 231/2001;

2. Non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Società a violare i principi del Codice e del P.T.P.C.T. o a tenere una condotta non conforme al Modello.

L’inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Sanitaservice ASL FG srl a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.

Con riferimento alla facoltà di recesso da parte della Sanitaservice ASL FG srl si precisa che fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del d.lgs 6 settembre 159/2011, la società per sopravvenuti motivi di pubblico interesse si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.:

1. tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 10 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione;
2. in tal caso la società si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:

* prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla società;
* spese sostenute dall’appaltatore;

Inoltre Sanitaservice ASL FG srl ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione al Fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o da altre Centrali di Committenza successivamente alla stipula del contratto stesso siano migliorativi rispetto alle condizioni applicate nell’ambito del presente accordo ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche in linea con detti parametri.

# Articolo 13: Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto medesimo siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

# Articolo 14: Modificazioni

Nessuna modifica, aggiunta o rinuncia ai termini, alle clausole e alle condizioni del presente contratto sarà vincolante per le Parti a meno che non sia dalle stesse approvata per iscritto.

# Articolo 15: Invalidità parziale

Nel caso in cui uno o più termini, clausole o condizioni del presente contratto dovessero venir giudicati invalidi, nulli, annullati o inefficaci per qualsiasi ragione, tale invalidità o inefficacia non inficerà la validità e l’efficacia degli altri termini, clausole e condizioni del presente contratto, ed il termine, clausola o condizione giudicato invalido o inefficace dovrà ritenersi non apposto.

Le Parti sin da ora si obbligano ad adoperarsi secondo buona fede per sostituire di comune accordo i termini, le clausole e le condizioni divenute invalide o inefficaci con nuove pattuizioni che riequilibrino, ove necessario, l’assetto di interessi sancito nel presente contratto. Tali nuove pattuizioni saranno inserite in un apposito accordo con specifica menzione delle pattuizioni sostituite.

# Articolo 16: Divieto di cessione

Il Fornitore non potrà cedere a terzi, in tutto od in parte, il contratto ovvero l’esecuzione di uno o più dei servizi, salvo i casi consentiti dalla legge.

La violazione del divieto di cui al precedente comma costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Il Fornitore non potrà cedere i propri crediti rivenienti dal contratto, senza il preventivo consenso scritto di Sanitaservice ASL FG srl.

# Articolo 17: Tolleranza

L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce di per sé rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni ivi previsti.

# Articolo 18: Comunicazioni e domicilio

Salvo quanto diversamente disposto nel presente contratto o nei suoi allegati, qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti, richiesta o consentita in forza del presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, pec o fax ai seguenti indirizzi:

Appaltante:

Sanitaservice ASL FG srl

Cittadella dell’Economia, via Protano, 13

71121 – Foggia (FG)

Fax: 0885.419357

pec: [sanitaservicesrlcerignola@pec.it](mailto:sanitaservicesrlcerignola@pec.it)

Fornitore:

……………………….

…………………………………………….

Pec: ……………………………………………

Ciascuna delle Parti potrà comunque comunicare all’altra eventuali diversi, successivi indirizzi. Ogni comunicazione si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa da parte del destinatario.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

# Articolo 19: Informazioni riservate e privacy

Il Fornitore si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni (sotto qualsiasi forma espresse, cartacea, elettronica od altro) che siano relative a Sanitaservice ASL FG srl, al contenuto e all’esecuzione del presente contratto, che gli siano state comunicate prima della stipulazione del contratto o di cui dovesse venire a conoscenza durante l’esecuzione dello stesso. Il Fornitore si impegna a vincolare in tal senso i propri rispettivi membri degli organi sociali, i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori che vengano a conoscenza di dette informazioni riservate. L’obbligo di cui sopra include anche l’obbligo di adottare tutte le misure affinché le predette informazioni rimangano strettamente riservate.

Fanno eccezione all’obbligo di riservatezza di cui al precedente comma i seguenti casi:

1. le informazioni che siano già di pubblico dominio;
2. le informazioni espressamente dichiarate non riservate ovvero quelle la cui divulgazione sia stata autorizzata da Sanitaservice ASL FG srl;
3. le informazioni per le quali vi sia un obbligo di rivelazione in base a disposizioni di legge o di un provvedimento emesso da un organo giudiziario o autorità amministrativa.

Il Fornitore si impegna a non diffondere annunci di sorta relativi alla sottoscrizione, al contenuto e all’esecuzione del presente contratto, se non previo accordo con Sanitaservice ASL FG srl sul testo e sulle modalità di diffusione e salvi gli obblighi di comunicazione eventualmente richiesti dalla legge.

L’inosservanza agli obblighi di cui sopra costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.

Sanitaservice ASL FG srl e il Fornitore si impegnano, in caso di mancato rispetto delle obbligazioni assunte e/o delle garanzie prestate ai sensi del presente articolo, a tenersi reciprocamente indenni da eventuali pretese o contestazioni che possano essere avanzate da terzi ed, in particolare, dagli interessati, sulla base dei diritti loro attribuiti dal Codice, per trattamento illegittimo dei dati, nonché dal Garante della Privacy, e si assumono reciprocamente ogni responsabilità possa derivare dalla propria condotta attiva od omissiva, a titolo di dolo o di colpa anche lieve.

Al solo fine di gestire il rapporto contrattuale, Sanitaservice ASL FG srl tratterà dati relativi al Fornitore, la cui conoscenza, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria per dar corso al contratto.

I dati vengono trattati per le seguenti finalità:

* finalità connesse e strumentali ai servizi svolti dal fornitore in favore di Sanitaservice ASL FG srl;
* finalità connesse a obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie e disposizioni di autorità amministrative.

Tali dati, oltre che essere utilizzati da dipendenti di Sanitaservice ASL FG srl che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, ad alcuni soggetti che intervengono nel processo aziendale (ad es. banche): tale trasmissione si rende necessaria per poter gestire i rapporti contrattuali in essere, ma non necessita di alcun consenso da parte del Fornitore.

# Articolo 20: Legge applicabile - Foro competente

Il presente contratto, inclusi i rispettivi diritti e doveri delle parti e tutte le controversie che possono sorgere in relazione allo stesso, dovranno essere regolate e interpretate ai sensi della legge italiana.

Tutte le controversie derivanti dal presente atto o dai singoli contratti esecutivi saranno devolute qualora non risolte, alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Foggia. E’ esclusa la competenza arbitrale.

# Articolo 21: Spese

Gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Fornitore. Le eventuali modifiche del regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei compensi pattuiti.

Foggia, lì

# Sanitaservice ASL FG srl \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Il Fornitore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Il corrispettivo sarà commisurato al numero di candidati presenti il giorno della prova e non in base al numero degli ammessi/convocati alla prova. [↑](#footnote-ref-1)